

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Ciro Pellegrino	<i>Presidente del Collegio Arbitrale</i>
Prof. Avv. Maurizio Benincasa	<i>Arbitro</i>
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini	<i>Arbitro</i>

nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 11 aprile 2008 presso la sede dell’arbitrato in Roma,

ha deliberato all’unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0458 del 13.03.2008) promosso da:

A.S. Cesenatico Chemicart, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Gaudenzio Bagnolini, con sede in Cesenatico (FC), Via Sozzi 2, rappresentata e difesa sia congiuntamente sia separatamente dall’Avv. Mattia Grassoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna, Via De’ Marchi 4/2 (tel./fax 051 27 19 27)

Ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Dott. Giancarlo Abete, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14, e **Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Carlo Tavecchio, con sede in Roma, Via Po 36, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Mario Gallavotti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Via Po 9 (tel. 06 85 82 31 – fax 06 85 82 32 00 – e-mail ghp@ghplex.it)

Resistenti

[*omissis*]

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dalla A.S. Cesenatico Chimicart contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Società istante nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) per difetto di legittimazione passiva della predetta Lega;
- accertata la violazione della clausola compromissoria da parte della A.S. Cesenatico Chimicart e fatta salva comunque l'importanza del principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, visto l'art. 24 CGS della FIGC riforma parzialmente la decisione impugnata, riducendo la sanzione a due (2) punti di penalizzazione in classifica;
- condanna la A.S. Cesenatico Chimicart al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00 (Euro Ottocento/00) in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio e in € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore della Lega Nazionale Dilettanti, oltre le spese generali, IVA e CPA;
- fermo il vincolo di solidarietà, condanna la A.S. Cesenatico Chimicart al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera.

Così deliberato all'unanimità dei voti in conferenza personale degli Arbitri riuniti presso la sede dell'arbitrato in data 11 Aprile 2008, e sottoscritto in numero di tre (3) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Ciro Pellegrino

F.to Maurizio Benincasa

F.to Tommaso Edoardo Frosini